

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività di trasporto e i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE)

(93/C 25/02)

COM(92) 234 def. — SYN 420

(Presentata dalla Commissione il 17 novembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾ prevede l'adozione di una direttiva volta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽²⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ⁽³⁾ esclude dal suo campo di applicazione i mezzi di trasporto impiegati al di fuori dell'impresa e/o dello stabilimento, nonché i luoghi di lavoro all'interno dei mezzi di trasporto, ed è quindi opportuno trattarli in modo specifico;

considerando che le attività di trasporto si svolgono spesso al di fuori delle sedi stabili delle imprese e che esse neces-

sitano di frequente la presenza di lavoratori a bordo di mezzi di trasporto durante periodi di tempo ininterrotti, è opportuno prevedere misure organizzative specifiche;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che occorre trattare le attività dei lavoratori autonomi che non beneficiano delle disposizioni della presente direttiva tramite un'altra direttiva che contempli in modo generale la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei lavoratori autonomi di tutti i settori di attività;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾; che, di conseguenza, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle attività di trasporto, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che i mezzi di trasporto che sono attrezzature di lavoro particolari rientrano nella direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'impiego di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾;

considerando che le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto dipendono in particolare dalle capacità e dalle condizioni di salute di determinati lavoratori e che una inabilità, sia pure di breve durata, che sopraggiunga durante l'esecuzione di determinati compiti, può compromettere direttamente la sicurezza del mezzo di trasporto e delle persone a bordo. È opportuno prevedere una sorveglianza medica preventiva destinata a rilevare precocemente eventuali deterioramenti delle capacità di questi lavoratori;

considerando che è opportuno che si possano applicare senza alcun pregiudizio le altre direttive comunitarie rela-

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

tive al settore dei trasporti nella misura in cui esse mantengano almeno il livello di protezione previsto dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, in forza della decisione 74/325/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto e per le attività di trasporto di cui all'articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente all'insieme del settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva non recano pregiudizio ad altre disposizioni comunitarie specifiche, in particolare in materia di politica dei trasporti, nella misura in cui queste ultime mantengano almeno il livello di protezione dei lavoratori quale stabilito dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intendono con:

- 1) «attività di trasporto», tutte le attività effettuate a bordo di mezzi di trasporto, nonché quelle contemplate nell'allegato I;
- 2) «mezzi di trasporto», le attrezzature di lavoro destinate a realizzare ogni forma di trasporto per via aerea, sulla rete stradale aperta al pubblico, sulla rete ferroviaria o per via d'acqua;
- 3) «conducenti», i lavoratori che azionano effettivamente i comandi di spostamento di un mezzo di trasporto.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Assetto dei luoghi di lavoro

1. I luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II, parte A.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto già in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva devono soddisfare le prescrizioni minime di cui all'allegato II, parte A, entro e non oltre tre anni a decorrere da tale data.

Articolo 4

Messa a disposizione dei lavoratori di impianti sanitari, di riposo e di abitazione

1. In funzione della durata dei periodi di tempo durante i quali i lavoratori devono rimanere a bordo del mezzo di trasporto senza interruzione e tenuto conto della natura delle attività svolte, il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione a bordo del mezzo di trasporto gli impianti sanitari, di riposo e di abitazione corrispondenti.
2. Gli impianti sanitari, di riposo e di abitazione di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le norme minime di sanità e di sicurezza di cui all'allegato II, parte B.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, gli impianti sanitari, di riposo e di abitazione a bordo dei mezzi di trasporto già in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva devono soddisfare le norme minime di cui all'allegato II, parte B entro e non oltre tre anni a decorrere da tale data.

4. Se la durata dei periodi di tempo durante i quali i lavoratori sono tenuti a rimanere a bordo del mezzo di trasporto senza interruzione non rende necessaria l'applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro, qualora la natura del tragitto e delle attività lo richiedano, deve mettere a disposizione dei lavoratori gli impianti sanitari, di riposo e di abitazione quali definiti al paragrafo 1, oppure deve prendere adeguati provvedimenti al fine di garantire che i lavoratori fruiscano di impianti di livello almeno equivalente in siti adeguati e facilmente raggiungibili.

Articolo 5

Obblighi generali

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere:

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

- al mantenimento in condizioni di sicurezza soddisfacenti dei mezzi di trasporto;
- alla manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui agli allegati II e III, nonché alla eliminazione quanto più rapida possibile dei difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- alla regolare pulitura dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui all'allegato II, parte A, punto 6, per assicurare condizioni di igiene adeguate;
- alla regolare manutenzione e al controllo del funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza, d'urgenza, di comando e di segnalazione, in particolare quelli di cui agli allegati II e III, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.

Articolo 6

Provvedimenti organizzativi

Il datore di lavoro prende i provvedimenti organizzativi adeguati e pone a disposizione dei lavoratori le attrezzature appropriate a garantirne la sicurezza e la salute durante le attività di trasporto.

In sede di definizione dei provvedimenti organizzativi e di scelta delle attrezzature destinate a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le attività di trasporto, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, dell'itinerario e dell'infrastruttura interessata, nonché i rischi esistenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante lo svolgimento delle attività di trasporto.

Il datore di lavoro pone in atto in particolare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato III.

Articolo 7

Sorveglianza medica

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, la sorveglianza medica dei lavoratori incaricati dell'escuzione di attività di trasporto che comportano rischi suscettibili di compromettere direttamente la propria sicurezza, nonché quella degli altri lavoratori a bordo del mezzo di trasporto deve aver luogo:

- in via preliminare all'assunzione delle funzioni;
- in seguito, a intervalli regolari;
- ogni volta che le circostanze o i lavoratori lo richiedano.

Articolo 8

Primi soccorsi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pericolo grave e immediato

1. In sede di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 89/391/CEE per le attività di trasporto, il datore di lavoro deve tener conto del tipo e delle dimensioni del mezzo di trasporto, nonché delle caratteristiche del carico e dell'itinerario.

2. Il paragrafo 4 dell'articolo suddetto non si applica nel caso in cui l'allontanamento del lavoratore dal suo posto di lavoro comporterebbe un sensibile aggravamento delle condizioni di sicurezza collettiva a bordo del mezzo di trasporto.

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono stabilire modalità precise riguardanti l'attuazione del paragrafo 2 e la ripartizione delle competenze e responsabilità che ne derivano.

Articolo 9

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari a far sì che i lavoratori dispongano di informazioni adeguate, se del caso per iscritto, per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante le attività di trasporto.

2. Le informazioni devono contenere almeno le indicazioni, dal punto di vista della sicurezza e della salute, che riguardano:

- le condizioni normali di svolgimento delle attività di trasporto, ivi comprese le operazioni di carico e scarico;
- le situazioni anormali prevedibili e i provvedimenti da prendere in tali casi;
- le conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, durante le attività di trasporto.

Articolo 10

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro prende le misure necessarie a far sì che i lavoratori incaricati di attività di trasporto ricevano una formazione adeguata, in particolare sui rischi comportati da tali attività e sui provvedimenti da prendere per ridurre la probabilità e la gravità di incidenti e per minimizzarne le

conseguenze. In funzione del tipo del mezzo di trasporto e delle condizioni di gestione, la formazione dei lavoratori comporta esercitazioni pratiche di evacuazione e di salvataggio.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 6 e 8.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 12

Adattamento degli allegati

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati II e III, in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di sicurezza dei trasporti o di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di mezzi di trasporto e di elementi di luoghi di lavoro, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attività di trasporto, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

1. Le attività in relazione diretta con un mezzo di trasporto effettuate al di fuori di quest'ultimo da lavoratori il cui posto di lavoro normale si trova a bordo.
 2. Le attività dei lavoratori sull'infrastruttura di una rete ferroviaria in servizio a condizione che essi siano abilitati a entrare all'interno della zona riservata di sicurezza della rete.
 3. Le attività dei lavoratori sulle parti esterne dei velivoli e sulle zone di traffico degli aeroporti, nella misura in cui esse hanno una relazione diretta con un mezzo di trasporto.
 4. Le attività dei lavoratori durante le operazioni di distribuzione e di raccolta effettuate sulle reti stradali e che comportano frequenti fermate.
-

ALLEGATO II

PARTE A

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA**1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE**

Gli obblighi previsti da questa parte del presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del mezzo di trasporto, del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o un rischio.

2. STABILITÀ, SOLIDITÀ

I luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto devono possedere delle strutture e una solidità adeguate al tipo di impiego.

3. IMPIANTO ELETTRICO E FONTI DI ENERGIA

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio e di esplosione; le persone devono essere protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

L'impianto elettrico e i dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

Il funzionamento delle attrezzature di emergenza, di sicurezza, di comando e di segnalazione deve essere assicurato in caso di guasto, incendio o immersione della loro fonte principale di energia.

4. VIE E USCITE DI EMERGENZA**4.1. Luoghi di lavoro che possono essere occupati durante lo spostamento****4.1.1. Vie e uscite di emergenza verso una zona di sicurezza a bordo del mezzo di trasporto**

I luoghi di lavoro che possono essere occupati durante lo spostamento e la sosta del mezzo di trasporto devono poter essere evacuati verso una zona di sicurezza a bordo. Vi deve essere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.

Le vie e uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le vie e uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione, devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico. In funzione del tipo del mezzo di trasporto e della sua complessità, le vie e uscite di emergenza devono essere indicate conformemente alle norme nazionali di attuazione della direttiva 77/576/CEE.

In funzione del tipo di mezzo di trasporto, vi possono essere deroghe alle disposizioni di questo paragrafo per le cabine di guida.

4.1.2. Porte e uscite di emergenza destinate a permettere di abbandonare il mezzo di trasporto

I mezzi di trasporto devono poter essere evacuati in condizioni di massima sicurezza. Se gli accessi normali non consentono un'evacuazione abbastanza rapida, vi deve essere un numero sufficiente di uscite di emergenza, tenuto conto del numero dei lavoratori e delle altre persone presenti a bordo.

Le porte e le uscite di emergenza destinate permettere di evacuare il mezzo di trasporto devono restare chiuse e se del caso chiuse a chiave, per tutto il tempo in cui lo richieda la sicurezza del mezzo di trasporto e dell'utente stesso.

A seconda del tipo e delle dimensioni del mezzo di trasporto, nonché del numero di persone che possono trovarsi a bordo, devono essere presenti attrezzature e mezzi di salvataggio in qualità e numero sufficienti da permettere di:

- aprire le uscite di emergenza,
- evacuare in condizioni di sicurezza e in tempi adeguati il mezzo di trasporto,
- garantire il mantenimento della sicurezza dopo l'evacuazione.

Le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

4.2. Luoghi di lavoro occupati unicamente in sosta

I luoghi di lavoro occupati unicamente durante la sosta del mezzo di trasporto, devono poter essere evacuati, in caso di pericolo, con rapidità e in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori. Le porte devono essere chiuse in modo tale da poter essere aperte facilmente e immediatamente da chiunque abbia bisogno di farlo in caso di urgenza.

Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un sistema di illuminazione devono essere dotate di luci di sicurezza di intensità sufficiente per i casi di guasto del sistema principale.

5. RILEVAMENTO E LOTTA ANTINCENDIO

- 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego dei mezzi di trasporto, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati a combattere l'incendio e, se del caso, di rilevatori di incendio, di sistemi di sorveglianza e di sistemi d'allarme.

- 5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Tale segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

6. AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre e in quantità sufficiente.

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto in condizioni di funzionamento.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

7. TEMPERATURA DEI LOCALI

- 7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

- 7.2. Gli elementi dei mezzi di trasporto che possono causare ustioni ai lavoratori o essere all'origine di una liberazione eccessiva di calore devono essere isolati e/o protetti mediante mezzi adeguati.

8. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE

- 8.1. I luoghi di lavoro, ivi comprese le vie di circolazione a bordo dei mezzi di trasporto, devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 8.2. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 8.3. L'illuminazione artificiale, compresa quella del cruscotto o dei pannelli di comando non deve abbagliare i conduttori, né dare luogo a confusioni con i segnali.

9. PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI

- 9.1. I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, a meno che la loro destinazione specifica non escluda questa qualità. Essi devono essere privi di ostacoli altri da quelli indispensabili al buon funzionamento del mezzo di trasporto. Questi ultimi devono essere chiaramente percettibili, in particolare tramite colorazione di contrasto e/o segnaletica adeguata.

Se un mezzo di trasporto è dotato di suole a rulli, cui i lavoratori devono accedere nell'ambito delle operazioni di carico, scarico e magazzinaggio, devono essere previste zone antisdrucciolo per permettere la circolazione dei lavoratori.

- 9.2. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro o delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di comunicazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 9.3. Le parti esterne dei mezzi di trasporto che non offrono una resistenza sufficiente al peso dei lavoratori e delle attrezzature individuali devono essere indicate con chiarezza.

10. PORTE

- 10.1. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. Questa norma non si applica qualora la presenza di un segno indicativo siffatto ostacolasse la visibilità dal posto di guida.
- 10.2. Le porte a battente devono essere trasparenti o essere munite di pannelli trasparenti.
- 10.3. Se talune porte sono situate a un'altezza diversa dal livello di accesso, devono essere sistemate maniglie o altri dispositivi adeguati per facilitare la salita e la discesa.
- 10.4. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte non sono costituite da materiali di sicurezza e qualora vi sia da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
- 10.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
- 10.6. Le porte che si aprono verso l'altro devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- 10.7. Le porte meccaniche devono funzionare senza rischi di incidenti per il lavoratori e le persone trasportate.

Esse devono essere dotate di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e devono poter essere aperte anche manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.

11. VIE DI CIRCOLAZIONE — ZONE DI PERICOLO

- 11.1. Le vie di circolazione a bordo dei mezzi di trasporto, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

Le scale fisse e le scale amovibili devono poter essere fissate solidamente; se necessario è opportuno prevedere un bordo franco, dei parapetti e dei mancorrenti.

- 11.2. Le dimensioni delle vie di circolazione destinate alle persone e/o alle merci devono dipendere dal numero potenziale di utenti e dal tipo di mezzo di trasporto.

Qualora vi sia uno spostamento di attrezzature di lavoro sulle vie di circolazione, dovrà essere prevista una distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni.

Qualora siano trasportati veicoli da parte di trasbordatori, essi devono essere posti in modo tale da lasciare spazio sufficiente a permettere ai lavoratori di circolare e di eseguire i loro compiti in piena sicurezza.

- 11.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

- 11.4. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei mezzi di trasporto lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

- 11.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a tali zone.

Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.

Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

12. ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO

- 12.1. I mezzi di accesso ai mezzi di trasporto devono essere adeguati in funzione delle differenze di livello, del numero di persone e delle caratteristiche dei carichi trasportati.

- 12.2. I mezzi di accesso ai mezzi di trasporto devono essere, in funzione del tipo di mezzo di trasporto, solidamente fissati o raccordati in maniera da impedire qualsiasi spostamento intempestivo durante l'accesso, nonché essere muniti di protezioni sufficienti ad evitare la caduta dei lavoratori.

13. ASSETTO DEI POSTI DI LAVORO

I posti di lavoro situati a bordo dei mezzi di trasporto devono essere sistemati tenendo conto di considerazioni di carattere ergonomico; essi devono disporre di spazio sufficiente ad assicurare la libertà di movimento dei lavoratori, in particolare durante l'esecuzione dei loro compiti. Per i posti di guida, la seconda disposizione di questo paragrafo deve applicarsi soltanto nella misura del possibile e in funzione del tipo di mezzo di trasporto.

14. MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E DI SALVATAGGIO

I luoghi di lavoro devono essere dotati di materiale di pronto soccorso e di salvataggio. La loro capacità sarà in funzione del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, aumentato di un coefficiente di sicurezza.

Il materiale deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

15. LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori portatori di handicap.

16. LUOGHI DI LAVORO ESTERNI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

- a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

- b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio: gas, vapori, polveri);
- c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
- d) non possano scivolare o cadere;
- e) non siano posti direttamente in pericolo dalla circolazione.

PARTE B

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI SANITARI, DI RIPOSO E DI SOGGIORNO DA PORRE IN ATTO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

I punti 2, 3, 4, 5, 6, 7.2, 8, 9, 10, 14, e 15 della parte A del presente allegato si applicano *mutatis mutandis* agli impianti sanitari, di riposo e di abitazione nella misura in cui le circostanze o il rischio lo richiedano.

2. LOCALI E POSTI DI RIPOSO

- 2.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale o posto appropriato di riposo facilmente accessibile.
- 2.2. I locali e i posti di riposo devono essere dotati di tavoli e di sedili con schienale.
- 2.3. Nei locali e posti di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

3. DONNE INCINTE

Le donne incinte devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

4. SERVIZI SANITARI

4.1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

- 4.1.1. Devono essere posti a disposizione dei lavoratori spogliatoi adeguati quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o decenza, di cambiarsi in un altro luogo.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili e avere una capacità sufficiente.

- 4.1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che permettano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Ove le circostanze lo richiedano (per esempio: sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti di lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

- 4.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e le donne.

4.2. Docce, gabinetti e lavandini

- 4.2.1. I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo che i lavoratori dispongano nelle vicinanze:

— di docce, se la natura delle loro attività lo richiede;

— di locali speciali muniti di un numero sufficiente di gabinetti e lavandini.

4.2.2. Le docce e i lavandini devono essere dotati di acqua corrente (calda se necessario).

4.2.3. Docce separate o un'utilizzazione separata delle stesse devono essere previste per gli uomini e per le donne.

Gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

5. LOCALI DI ABITAZIONE

5.1. La localizzazione, la struttura, la sistemazione e l'attrezzatura dei locali di abitazione dell'equipaggio, dei locali di servizio e dei mezzi d'accesso agli stessi devono essere tali da garantire una protezione adeguata contro i pericoli della circolazione, le condizioni atmosferiche, i disturbi causati dai rumori e dalle vibrazioni, i gas e i vapori liberati in altre parti del mezzo di trasporto e tali da poter perturbare il riposo dei lavoratori al di fuori delle ore di lavoro.

Devono essere adottate misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

5.2. La cucina e/o i cucinotti devono essere di facile pulizia. Se necessario, si dovranno prevedere possibilità di conservazione di quantitativi sufficienti di generi alimentari, anche a bassa temperatura.

6. TEMPERATURA DEI LOCALI

La temperatura dei locali e dei luoghi di riposo, dei locali di abitazione, dei locali destinati al personale in servizio di permanenza, dei servizi igienici e delle mense deve essere conforme all'impiego specifico di tali locali e luoghi.

*ALLEGATO III***PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6****1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE**

Le disposizioni previste nel presente allegato si applicano ogniqualvolta le caratteristiche del mezzo di trasporto, le attività, le circostanze o un rischio lo richiedano.

2. MISURE E METODI ORGANIZZATIVI DI ORDINE GENERALE APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

- 2.1. Il datore di lavoro deve prevedere la pianificazione dell'itinerario che sarà seguito e del suo svolgimento nel tempo, tenuto conto del carico e delle condizioni meteorologiche e valutando le condizioni di traffico e i rischi inerenti ai vari itinerari possibili. Se del caso, dovranno essere indicati al conducente uno o più itinerari alternativi.

Il datore di lavoro prende le disposizioni adeguate a far sì che il conducente possa tener conto delle modifiche delle condizioni di base che possono verificarsi durante il tragitto.

- 2.2. Il datore di lavoro è tenuto a concepire l'attività del lavoratore in modo tale che il tempo di lavoro quotidiano sia interrotto da pause in numero e di durata sufficienti a far sì da preservare la salute dei lavoratori e a tener conto delle loro esigenze sanitarie.

- 2.3. Nel caso di trasporti combinati, il datore di lavoro accerta che anche i lavoratori, i quali accompagnano dei mezzi di trasporto a bordo di un altro mezzo di trasporto, fruiscano delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 4 della presente direttiva.

- 2.4. Il datore di lavoro prende i provvedimenti atti a far sì che i lavoratori che svolgono a turno mansioni su un posto di lavoro situato a bordo di un mezzo di trasporto, possano segnalare efficacemente le anomalie constatate al momento in cui vengono sostituiti dai colleghi.

- 2.5. I provvedimenti da prendere e i metodi da impiegare per fare fronte a situazioni gravi che possono verificarsi durante le attività di trasporto, devono essere determinati tenendo conto dei mezzi di evacuazione e delle attrezzature di protezione e di salvataggio necessari, nonché del numero di lavoratori e di altre persone interessate.

- 2.6. Il datore di lavoro provvede affinché una persona competente, cui sono note le caratteristiche che condizionano la stabilità del mezzo di trasporto in tutte le condizioni di carico, di scarico e di trasporto, sorvegli le operazioni di carico e di scarico. La persona in questione può partecipare in modo attivo a tali operazioni.

- 2.7. A seconda del mezzo di trasporto, del tragitto, delle caratteristiche del carico e delle condizioni meteorologiche, le condizioni del carico e del mezzo di trasporto devono essere controllate durante il tragitto. Qualora non sia possibile assicurare un livello di sicurezza sufficiente, l'attività di trasporto deve essere adeguata di conseguenza o, se del caso, interrotta, oppure sospesa.

- 2.8. Devono essere previsti opportuni dispositivi atti ad impedire lo spostamento imprevisto degli accessori e dei materiali impiegati durante il trasporto, in modo da evitare che questi ultimi costituiscano un pericolo per i lavoratori.

- 2.9. Ogni fonte potenziale di incendio deve essere allontanata dalle zone in cui esiste tale rischio o il rischio di esplosione. Queste zone devono essere segnalate in modo chiaro e durevole e vi sarà proibito fumare.

- 2.10. Devono essere disponibili apparecchiature di misurazione e/o attrezzature di avvertimento nella misura in cui la sicurezza dei lavoratori e delle persone lo richiedano.

- 2.11. Durante la riparazione di un mezzo di trasporto bloccato per guasto, i lavoratori devono prendere provvedimenti di protezione adeguati, compresa la posa in opera di una segnaletica adeguata.

3. MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE AI DIVERSI TIPI DI TRASPORTO

3.1. Trasporti per via d'acqua

- 3.1.1. Il datore di lavoro deve far sì che i natanti siano dotati di un equipaggio sufficiente, tenuto conto del loro tipo, del carico trasportato, nonché della zona di navigazione e della durata del tragitto. L'equipaggio deve essere in grado di impiegare correttamente i mezzi di salvataggio e di evacuazione.
- 3.1.2. Prima della partenza è necessario verificare che il natante sia in condizioni di navigazione, che sia sistemato ed equipaggiato in modo opportuno, che esistano a bordo provviste e combustibile in quantità sufficienti, oltre a una adeguata dotazione di pezzi di ricambio per assicurare il buon funzionamento delle attrezzature di emergenza, di sicurezza, di comando e di segnalazione. I natanti destinati alla navigazione marittima devono disporre a bordo di quantità sufficienti di acqua potabile o di un impianto per la produzione della stessa, di capacità corrispondente. I serbatoi di gas liquido dei veicoli che si trovano a bordo di un natante devono essere chiusi a chiave.
- 3.1.3. Le manovre di ormeggio, alaggio e ancoraggio devono essere eseguite in modo tale da non compromettere la sicurezza dei lavoratori. Gli ordini corrispondenti devono essere trasmessi nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza ai posti di manovra.
- 3.1.4. Quando la formazione di ghiaccio sui natanti rischia di compromettere la loro stabilità, devono essere presi adeguati provvedimenti per liberarli dal ghiaccio in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
- 3.1.5. I rimorchiatori devono essere equipaggiati con un gancio di traino, disinnestabile senza pericolo dal posto di comando.
- 3.1.6. Le piattaforme di spinta devono essere concepite e realizzate in modo tale da consentire ai lavoratori di passare facilmente e senza pericolo da un natante all'altro, in particolare fin dall'inizio delle manovre di accoppiamento.

3.2. Trasporti per via aerea

- 3.2.1. Qualora più mezzi di trasporto per via aerea in circolazione sull'area di traffico dell'aeroporto debbano incrociarsi alla stessa altezza, il traffico deve essere pianificato in funzione del tipo di mezzo di trasporto e del suo carico, e devono essere stabilite opportune regole di circolazione.
- 3.2.2. In occasione di manovre di rimorchio, si deve utilizzare un mezzo di comunicazione sicuro fra la persona che dirige le operazioni e la tratrice d'aerei, se del caso, facendo ricorso a un intermediario per garantire la sicurezza delle manovre. In tale caso, il sistema di comunicazione deve essere tale da far sì che l'intermediario sia protetto contro i rischi che si presentano durante le manovre. Le competenze delle varie parti in causa devono essere chiaramente determinate in via preliminare.
- 3.2.3. Se i tragitti comportano cambiamenti di fuso orario tali da influire in modo significativo sul ritmo vitale giornaliero, il datore di lavoro è tenuto ad accordare ai lavoratori opportuni periodi compensativi di riposo.

3.3. Trasporti ferroviari

- 3.3.1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che effettuano lavori sull'infrastruttura ferroviaria siano protetti contro i pericoli derivanti dal traffico sui binari e dai conduttori di corrente elettrica, mettendo eventualmente fuori servizio le parti della rete interessate.
- 3.3.2. Il datore di lavoro responsabile dell'infrastruttura deve accertarsi che essa sia mantenuta in buone condizioni di funzionamento, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori. Egli deve accertarsi che una segnalazione adeguata del traffico sia prevista e mantenuta in soddisfacenti condizioni di funzionamento mediante lavori di manutenzione periodica.
- 3.3.3. Il datore di lavoro prende i provvedimenti opportuni per garantire che i lavoratori all'opera sulla rete ferroviaria siano avvertiti dell'avvicinarsi di materiale rotabile sui binari.

I lavoratori possono penetrare all'interno delle gallerie e di altri luoghi di modeste dimensioni della zona di sicurezza ristretta durante il funzionamento di tali parti della rete ferroviaria soltanto se queste ultime contengono zone di sicurezza sufficientemente vicine.

- 3.3.4. I conducenti di mezzi di trasporto che circolano su reti ferroviarie devono disporre di una attrezzatura di comunicazione affidabile per mantenere i contatti con il direttore incaricato della gestione. Nel caso in cui il *conducente* lavori da solo a bordo del mezzo di trasporto, egli deve poter comunicare verbalmente con i passeggeri.

3.4. **Trasporti stradali**

- 3.4.1. Il datore di lavoro deve accertarsi che i veicoli destinati al trasporto stradale di viaggiatori o di merci siano dotati di un equipaggio sufficiente tenuto conto del tipo, del carico, delle modalità di quest'ultimo e della durata delle tappe e del tragitto complessivo da effettuare.
- 3.4.2. Il datore di lavoro deve permettere ai lavoratori di riposarsi e di dormire a bordo dei veicoli in movimento solo a condizione che questi ultimi siano dotati di cuccette di sufficienti dimensioni, accessibili dalla cabina di guida e concepiti e realizzati in modo tale da garantire una protezione passiva in caso di un eventuale incidente stradale.
- 3.4.3. Le ruote di scorta devono essere fissate saldamente ai veicoli. Se necessario, si dovrà prevedere un dispositivo atto a consentirne un facile montaggio e smontaggio.
- 3.4.4. Durante le operazioni di distribuzione e di raccolta che comportano fermate frequenti, il datore di lavoro è tenuto, nei limiti del possibile, a far sì che il giro sia organizzato in modo tale da evitare che i lavoratori incrocino il traffico stradale. Mentre i lavoratori rimangono sulle pedane situate sulla parte esterna del veicolo, la sua velocità dovrà essere limitata a quella corrispondente al passo di corsa. Tale velocità non potrà essere superata a meno che i lavoratori si sistemino su sedili adeguati.
-